

Rep. n. 16/2015

prot. n. 3620 del 12.2.2015



CONVENZIONE
TRA IL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA REATTIVITA'
CHIMICA E LA CATALISI
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Il Consorzio Interuniversitario per la Reattività Chimica e la Catalisi (nel prosieguo indicato come "CIRCC"), con sede legale in Via Risorgimento, 35 - 56126 PISA (C.F. 93022510502) e sede operativa presso l'Università di Bari, via Celso Ulpiani 27, 70126 Bari, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Angela Dibenedetto, nata il 22 febbraio 1968, autorizzato dalla Assemblea dei Soci con delibera del 22 aprile 2013 a sottoscrivere questo atto.

e

l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale a Trieste, Piazzale Europa, 1, rappresentata dal Rettore, prof. Maurizio Fermeglia, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 31 ottobre 2014 a sottoscrivere a questo atto

PREMESSO

- che il vigente Statuto del CIRCC, espressamente, all'art. 2 "Oggetto consortile", comma 3, e all'art. 4, commi 4 e 5, rispettivamente recita: "*L'uso da parte del Consorzio di personale, risorse strumentali nonché di strutture delle Università consorziate dovrà essere disciplinato da apposita convenzione. Tale convenzione disciplinerà anche la utilizzazione delle quote di competenza delle Università relative ai progetti che siano finanziati al Consorzio come contraente e coinvolgano le Università partner nonché la titolarità della proprietà intellettuale ed in industriale (brevetti e pubblicazioni) derivanti dalle attività di ricerca condotte nell'ambito del Consorzio tenendo conto dell'entità dell'Apporto inventivo di ogni singolo consorziato alla realizzazione dell'opera e*



dell'invenzione"; "Nel perseguimento dei propri obiettivi, il Consorzio svolge un ruolo di rappresentanza delle Università Consorziato limitatamente alle attività di ricerca riconducibili alle tematiche di cui all'art.2, e si accredita nei confronti dei committenti con interfaccia unificata di un laboratorio virtuale distribuito geograficamente"; "Il Consorzio sarà pertanto il contraente dell'attività di ricerca concordata con l'Ente committente e regolerà, con apposita convenzione, il rapporto con le Università consorziate cui sarà demandata la effettiva esecuzione della ricerca";

- che presso l'Università sono state istituite due unità di ricerca del CIRCC la cui composizione, come disposto dall'art.4 comma 1 dello Statuto del CIRCC, viene definita annualmente dell'Assemblea Consorzio;

ravvisata la necessità di disciplinare in via generale i rapporti tra il CIRCC e l'Università;

TANTO PREMESSO

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 SEDE UNITÀ DI RICERCA

L'Università ospita le Unità di Ricerca CIRCC UNITS1 e UNITS2 (nel seguito indicate come "U.d.R."), così identificate nell'elenco delle Unità di Ricerca del CIRCC sin dalla loro istituzione, presso il Dipartimento di Scienze chimiche e Farmaceutiche, con sede nell'Edificio C11, via Licio Giorgieri, 1.

ART. 3 RESPONSABILI

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore pro-tempore del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche e, per quanto riguarda il CIRCC, alla Dr. Barbara Milani, Delegato dell'Università per conto dei Coordinatori delle U.d.R.

Il Delegato dell'Università si fa garante nei confronti dell'Università dell'osservanza delle norme dipartimentali da parte dei collaboratori delle U.d.R. che non siano dipendenti dell'Università di Trieste.

ART. 4 SPAZI, PROGETTI DI RICERCA

Il Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche mette a disposizione delle U.d.R. del CIRCC, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, le attrezzature, i mezzi tecnici ed i locali del Dipartimento stesso. Le U.d.R. del CIRCC mettono a disposizione del Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche, compatibilmente con le esigenze di ricerca del Consorzio, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri mezzi tecnici locali e nazionali. L'utilizzo, da parte delle U.d.R. del CIRCC e del Dipartimento, dei servizi ed impianti generali, nonché delle attrezzature di cui al presente articolo, verrà regolato da appositi accordi da stipularsi tra il Direttore del Dipartimento e il Coordinatore di ciascuna U.d.R. del CIRCC. Il reciproco utilizzo può avvenire anche per la gestione dei fondi di programmi nazionali, comunitari ed internazionali di ricerca. Prima di sottoporre agli enti finanziatori proposte progettuali, il CIRCC acquisisce il preventivo nulla osta del Direttore del Dipartimento che dovrà verificare la compatibilità dell'attività prevista con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento.

Qualora le U.d.R. necessitino di spazi aggiuntivi ne fanno richiesta al Direttore del Dipartimento che valuta la richiesta in base alle disponibilità ed esigenze del Dipartimento.

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo; in caso contrario, il personale universitario che svolge i programmi e le attività di cui al presente articolo, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, il CIRCC ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista dell'eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

All'approvazione dei progetti le U.d.R. informano tempestivamente il Direttore del Dipartimento del finanziamento e della data di inizio dei lavori.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti curano a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri locali, impianti generali, servizi ad essi attinenti e arredi messi a disposizione dell'altra parte.

ART. 5 RISORSE

Per ogni progetto di ricerca che coinvolga risorse del Dipartimento verrà stipulata apposita convenzione che definisca, fra l'altro, il contributo economico che CIRCC dovrà devolvere al Dipartimento stesso per le spese generali. Alla deliberazione in ordine alla convenzione non potranno partecipare, in quanto soggetti interessati, i membri del consiglio che afferiscono al CIRCC.

L'Università riconosce al CIRCC la possibilità di rendicontare l'attività svolta dal personale universitario associato alle U.d.R. nell'ambito di programmi e progetti nazionali e/o internazionali in collaborazione tra Università e CIRCC, sulla base dei dati forniti dall'Università stessa.

Il CIRCC si impegna a consentire al personale dell'Università, dietro richiesta, l'utilizzo dei laboratori nazionali e internazionali a cui il Consorzio ha accesso, diretto o tramite convenzioni o partecipazioni.

Il CIRCC si impegna altresì a fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario per l'utilizzo dei laboratori suddetti, ove necessario.

Gli interventi strutturali che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento dei progetti saranno



integralmente a carico di CIRCC. Gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Direttore del Dipartimento e dagli Organi competenti dell'Università.

Alla sottoscrizione della presente convenzione i Coordinatori delle U.d.R. trasmettono al Dipartimento l'elenco dei progetti di ricerca in corso e che quindi sono già in fase di esecuzione nel Dipartimento, perché il consiglio stabilisca anche per essi il sopraccitato contributo alle spese generali.

ART. 6 COLLABORATORI del CIRCC

Alla sottoscrizione della convenzione i Coordinatori delle U.d.R. trasmettono al Direttore del Dipartimento l'elenco dei collaboratori del CIRCC non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste che frequentano il Dipartimento. Qualsiasi modifica di tale elenco dovrà essere immediatamente comunicata al Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche.

Tutti i collaboratori delle U.d.R. non appartenenti all'Università degli Studi di Trieste devono fare richiesta di accesso alle strutture dipartimentali secondo le regole in uso nel Dipartimento.

L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte del CIRCC, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori del CIRCC.

Il CIRCC garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

ART. 7 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della

salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto della convenzione e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro dell'Università e del CIRCC ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CIRCC di cui all'art. 7 comma 1, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8 – BORSE DI AVVIAMENTO ALLA RICERCA

Se ritenuto d'interesse da parte del CIRCC per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte del CIRCC. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico del CIRCC, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

ART. 10 - REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

ART. 11 - PUBBLICAZIONI

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

ART. 12 DURATA

La presente Convenzione ha la durata di anni sei, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi di sei anni, con scambio di comunicazioni scritte, almeno sei mesi prima della scadenza. Le Parti concordano di concludere i progetti già avviati alla

data di scadenza della presente convenzione o alla data di comunicazione del recesso di cui al successivo comma 3.

L'Università e il CIRCC potranno modificare la presente convenzione mediante atto scritto in ipotesi di cambiamenti nell'organizzazione dell'Università e/o modifiche statutarie del CIRCC, ovvero su proposta di una delle Parti accettata dall'altra per motivi di opportunità e/o novelle normative.

I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione il foro competente sarà quello di Bari.

ART. 14 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Come stabilito dall'art. 4, ultimo comma, dello Statuto del CIRCC, Il CIRCC non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni del CIRCC né può assumere obbligazioni per conto del CIRCC E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dal CIRCC.

ART. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e il CIRCC si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata a.r. all'altro contraente, per giusta causa.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi



con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 16 SPESE

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente Convenzione viene redatta in doppio originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Data 18/11/2014

IL RETTORE

Il Direttore del CIRCC

Angela Dibenedetto
CIRCC
B.A.F.R.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Angela Dibenedetto

